



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Corea del Sud, Seoul 17 - 18 giugno 2019

MOSTRA DI GIOIELLERIA IN COREA DEL SUD

L'attività promozionale 2019 del settore gioielleria prevede, nell'ambito delle iniziative promozionali a sostegno del settore orafa, la realizzazione di una Mostra Autonoma di Gioielleria in Corea del Sud, che si terrà a Seoul i giorni 17 e 18 giugno 2019.

PERCHE' PARTECIPARE

Nel 2018 le importazioni coreane di gioielleria (HS 7113) hanno totalizzato complessivamente 483,9 milioni USD con un aumento del 9,6% rispetto all'anno precedente. Le importazioni dall'Italia hanno totalizzato 97,2 milioni USD con un aumento del 5,8%. Nello stesso periodo le importazioni coreane dai Paesi concorrenti sono state: Francia (137,47 milioni USD, +17,3%), Svizzera (78,1 milioni USD, -2%), Stati Uniti (68,8 milioni USD, +8,7%).

Il mercato coreano risulta ulteriormente interessante alla luce dell'Accordo di libero scambio fra Unione Europea e Corea del Sud (1 luglio 2011), che ha portato alla progressiva eliminazione dei dazi.

La Mostra autonoma di prodotti di oreficeria e argenteria Made in Italy, iniziativa dal taglio fortemente operativo, intende creare occasioni di incontri commerciali fra aziende produttrici italiane e buyer provenienti da diversi mercati dell'area coinvolti.

Produzioni di maggior interesse:

A seguito di una indagine condotta dagli Uffici ICE competenti sui mercati oggetto dell'iniziativa, emerge una preferenza per i prodotti realizzati in oro (anche 24 kt ed oro utilizzato con altri materiali), in platino, in argento, per la gioielleria fashion e con pietre preziose.

In molti Paesi dell'area è apprezzata la gioielleria branded, ma vi è spazio anche per l'unbranded in virtù della possibile presenza anche di produttori.

Ai primi stadi la gioielleria da uomo e da bambino, con particolare riferimento al mercato cinese.



THE EXTRAORDINARY
ITALIAN JEWELRY

Gioielleria e Oreficeria,

Luogo:

Corea del Sud, Seoul

Data Evento:

17 - 18 giugno 2019

Scadenza Adesioni:

22/03/2019

Data Pubblicazione: 07/03/2019

Siti Utili:

<https://www.ice.it/it>

Iscriviti alla Newsletter ICE:

www.newsletter-ice.com

Offerta ICE-Agenzia

ICE curerà l'organizzazione di una mostra autonoma che si svolgerà presso la prestigiosa location alberghiera del Fourseason's di Seoul (<https://www.fourseasons.com/kr/seoul/>), presso la Nuri Balloom.

La sala destinata ad accogliere i lavori sarà allestita con vetrine illuminate per la presentazione dei prodotti e adeguate garanzie di sicurezza.

Saranno invitati operatori esteri provenienti, oltre che dalla Corea, dai diversi mercati del Sud Est Asiatico, dall'Asia Orientale e dal subcontinente indiano.

La selezione degli operatori cui inoltrare l'invito per gli incontri, curata dagli uffici ICE coinvolti, terrà conto della tipologia delle aziende italiane partecipanti. A tal fine, appare particolarmente importante prestare attenzione alla compilazione della "Scheda Profilo Azienda", disponibile al seguente [link](#), in particolare alla sezione "Obiettivi prioritari" in cui dovrà essere indicata la tipologia di buyer di interesse.

La quota di partecipazione include:

- allestimento e arredo della postazione di lavoro (vetrina, tavolo con 4 sedie);
- stampa di una brochure delle aziende italiane partecipanti;
- inviti agli operatori;
- azioni pubblicitarie compatibilmente con i limiti di sicurezza;
- assistenza di interpreti non dedicati.

Restano a carico delle aziende partecipanti le spese di assicurazione, trasporto e movimentazione del campionario, le spese relative al viaggio e alloggio del personale presente alla mostra ed ogni altro servizio non compreso nel programma dell'iniziativa.

Si chiede cortesia di prendere visione dell'allegato relativo alla spedizione dei campionari ed alle imposte per il settore Gioielleria in Corea del Sud.

Brochure aziende partecipanti

L'Ufficio ICE di Seoul realizzerà una brochure di presentazione delle aziende partecipanti italiane che sarà allegata all'invito.

Si prega, pertanto, di compilare in ogni parte la Scheda Profilo Azienda ponendo particolare attenzione alle sezioni "Profilo Aziendale" e "Marchi di Commercializzazione".

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

UFFICIO BENI DI CONSUMO

Dirigente: FIORE FERDINANDO
Riferimenti: **Cinzia Sarli/Andrea Cataldi**
Email: prodotti.persona@ice.it
Pec: prodotti.persona@cert.ice.it
Tel: 06 5992 6026 / 9223
Fax: 06 89280359

ICE SEOUL

ITALIAN TRADE COMMISSION
15F. CHEONGGYE HANKOOK BLDG, 11
CHEONGGYECHEON-RO JONGRO-GU
03187 SEOUL
Tel: 00822 7790811
Fax: 00822 7572927
seoul@ice.it

Modalità di adesione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1.200€ + IVA

Per partecipare all'iniziativa le aziende dovranno inviare, **a mezzo PEC** all'indirizzo **prodotti.persona@cert.ice.it**, **entro il 22 marzo 2019** i seguenti documenti:

- **Scheda di adesione** - 2 pagine (compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante);
- **Regolamento ICE** (timbrato e firmato per accettazione);
- **Scheda profilo azienda** (per la selezione degli operatori esteri e per la realizzazione della brochure promozionale dei partecipanti, che include richiesta di invio del logo e di un'immagine della produzione in alta risoluzione - possibilmente vettoriale - da compilare online utilizzando [questo link](#)).

Saranno ammesse a partecipare all'evento le prime 25 aziende italiane aderenti.

L'iniziativa non sarà realizzata qualora non pervenga un numero di adesioni ritenuto sufficiente a garantirne l'efficacia.

INFO AGGIUNTIVE

RINUNCE: dopo l'invio delle lettere di ammissione da parte ICE-Agenzia, l'eventuale rinuncia può essere comunicata all'ICE per iscritto a mezzo PEC, a firma del Legale Rappresentante e completa di timbro dell'azienda.

Come specificato all'art. 12 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE:

- nulla è dovuto dall'azienda nel caso in cui le rinunce vengano notificate come sopra specificato entro 10 giorni dalla data riportata nella lettera di ammissione all'iniziativa;
- se la rinuncia viene comunicata dopo più di 10 giorni l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare stabilito;
- l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% nel caso in cui lo spazio espositivo venga riassegnato in tempo utile ad altra azienda.

Servizi ICE

Gli Uffici ICE all'estero sono in grado di fornire una vasta gamma di servizi personalizzati di assistenza marketing e di informazione (clicca [qui](#) per accedere alla pagina).

Si suggerisce quindi di contattare direttamente l'Ufficio ICE di Seoul per valutare eventuali servizi accessori e possibilità di intervento.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'ICE-Agenzia anche se presentate da organismi associativi. L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICEAgenzia.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all'art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia: "qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo forfettario di Euro 40,00 a titolo di risarcimento danno.

Allegati

1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Informativa sulla privacy 4. Dichiarazione di Intento 4. Informativa sull' E-Commerce 5. Finanziamenti per l'Internazionalizzazione SIMEST

Scheda di adesione

All' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio: **UFFICIO BENI DI CONSUMO**

Da inviare: via Pec a prodotti.persona@cert.ice.it,

Att.ne: **Cinzia Sarli/Andrea Cataldi** (Tel. 06 5992 6026 / 9223)

E' già cliente ICE? SI NO CODICE CLIENTE _____

Ragione sociale: _____

P.IVA: _____ Codice Fiscale: _____

Indirizzo: _____

Cap: _____ Città/Località: _____ Provincia: _____

Email: _____ Pec: _____

Sito Web: _____

Telefono: _____ Fax: _____

Indirizzo di fatturazione (qualora diverso dall'indirizzo)

Indirizzo: _____

Cap: _____ Città/Località: _____ Provincia: _____

Email: _____

Campi opzionali e applicabili solo alle Pubbliche Amministrazioni

Codice IPA (laddove disponibile): _____

Scissione dei Pagamenti/Split Payment: SI NO

Persona da Contattare: _____ Qualifica: _____

Email: _____ Telefono: _____

N.DIPENDENTI

- Fino a 2
- da 3 a 9
- da 10 a 19
- da 20 a 49
- da 50 a 99
- da 100 a 499
- oltre 499

FATTURATO ANNUO (in €)

- inferiore a 250.000
- da 250.000 a 500.000
- da 500.000 a 2,5 mln
- da 2,5 a 5 mln
- da 5 a 15 mln
- da 15 a 25 mln
- oltre 25 mln

FATTURATO EXPORT (in €)

- inferiore a 75.000
- da 75.000 a 250.000
- da 250.000 a 750.000
- da 750.000 a 2,5 mln
- da 2,5 a 5 mln
- da 5 a 15 mln
- oltre 15 mln

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':

Scheda di adesione

All' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio: **UFFICIO BENI DI CONSUMO**

Da inviare: via Pec a prodotti.persona@cert.ice.it,

Att.ne: **Cinzia Sarli/Andrea Cataldi** (Tel. 06 5992 6026 / 9223)

INIZIATIVA: **MOSTRA DI GIOIELLERIA IN COREA DEL SUD**

LUOGO: **Corea del Sud Seoul** DATA: **17 - 18 giugno 2019** SCADENZA: **22 marzo 2019**

Quota di partecipazione:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1.200€ + IVA

EVENTUALE FATTURAZIONE AD ALTRO SOGGETTO: _____

Allegare dichiarazione di accollo, in mancanza della quale la fattura sarà intestata all'azienda.

Non si accettano dichiarazioni di accollo dopo la ricezione della lettera di ammissione.

Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate

Settore di _____

appartenenza: _____

Il ns. rappresentante in loco è (nome, indirizzo, località, telefono, _____

fax): _____

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell'allegato "Regolamento Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE - Agenzia", di approvare ed accettarle integralmente senza riserve. Dichiariamo inoltre di accettare fin d'ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE - Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In particolare, come previsto dal regolamento Generale.

Ci impegniamo, a seguito dell'ammissione, a versare l'importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 7). Per espressa pattuizione assunta tra le parti, anche in espressa deroga all' art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, prendiamo inoltre atto che l'inutile decorso di tale termine comporta l'applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, fino al saldo (art. 7).

Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell'ammissione, trascorsi i quali saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art. 12)

Data: _____ / _____ / _____ **Firma e timbro del legale rappresentante:**

Dichiaro inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole previste dagli artt. 3,4,6,7,12,13,19 del regolamento generale.

Data: _____ / _____ / _____ **Firma e timbro del legale rappresentante:**

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione

ART. 1. PREMessa Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo.

Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.

Tali clausole sono applicabili dall'ICE-Agenzia a tutte le iniziative sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione"

l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 5. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 6. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 7. PAGAMENTI E RIMBORSI Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. In tale fattura sono riportate la somma dovuta, il modo ed il termine di pagamento. In caso di variazione di date o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell'ICE-Agenzia, l'ICE-Agenzia stessa, provvederà, entro 60 gg. dalla data di comunicazione, al solo rimborso di quanto versato dall'azienda senza null'altro a pretendere dall'azienda stessa.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione.

Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 8. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE-

AGENZIA Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 9. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco

potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenze di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 10. AREA/STAND NON ALLESTITI Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 11. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa. E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 12. RINUNCE L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa. Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda. In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni. Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa. Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 13. RECLAMI Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentire l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della

manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difforni, omissi o non completati.

ART. 14. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA' L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 15. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITA' DOGANALI Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 16. ASSICURAZIONE La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 17. ORGANIZZAZIONE VIAGGI. Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 18. PERSONALE PER LO STAND. L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 19. FORO COMPETENTE. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data _____

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento, la informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le finalità istituzionali di ICE-Agenzia, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale (BDC) dell'ICE.

I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall'ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti l'attività dell'ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici per adempiere a specifici obblighi di legge.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto, l'eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l'erogazione dello stesso.

Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirLe un servizio maggiormente personalizzato.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'art.17 del Regolamento UE 679/2016.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 Roma o al responsabile del trattamento presso gli Uffici del Coordinamento Promozione del Made in Italy della stessa Sede di Roma.



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE DI INTENTO

Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa all'indirizzo amministrazione@ice.it unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d'intento andrà inviata secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 e le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016.

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA.

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.

Sapevi che?

- L'Agenzia ICE ha realizzato un **corso online di orientamento all'e-commerce** in collaborazione con Netcomm con un focus specifico su Stati Uniti, Cina e mercati maturi europei. Il corso è sintetico, efficace e gratuito: disponibile al link <http://bit.do/icecorso>
- L'Agenzia ICE **investe sempre di più nell'export digitale** attraverso le piattaforme e-commerce con una strategia che poggia su accordi con e-tailer globali, partnership con marketplace leader, integrazione dei canali digitali negli accordi con la GDO internazionale. Visita la pagina dedicata sul nostro sito web al <http://www.ice.gov.it/it/settori/commercio-distribuzione-e-commerce>
- Le **guide operative sull'e-commerce** dell'Agenzia ICE dedicate ai settori *fashion and beauty, food and wine* e *abitare e lifestyle* sono un prezioso strumento pratico per le aziende interessate all'e-commerce. Brevi guide sintetiche dal taglio operativo con un focus sui mercati USA, Cina, maturi europei. Scarica le guide al link <http://bit.do/guide-ecom>
- L'**offerta formativa** per le imprese e le risorse umane dedicate all'export dell'ICE è sempre più *digital*. Le imprese hanno a disposizione corsi di digital export, digital marketing ad alto valore aggiunto e focus su tutte le competenze fondamentali per l'e-commerce. Visita il sito www.expotraining.ice.it o contatta il nostro team formazione al link bit.do/contattiformazione
- Nel Roadshow Italia per le Imprese l'Agenzia ICE ha un tavolo e-commerce per le aziende. Un primo punto di contatto con esperti e-commerce per un orientamento preliminare ed un approfondimento delle iniziative ICE per i canali dell'export digitale. Visita il sito www.roadshow.ice.it per avere il calendario delle tappe 2018 o contatta il nostro team roadshow www.roadshow.ice.it/it/contatti per saperne di più
- ICE ha messo a disposizione delle FAQ per i newcomers che intendono aprire un proprio store sui marketplace internazionali, disponibili al link: <http://bit.do/icefaq>



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

SIMEST: FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

SIMEST sostiene la partecipazione delle PMI a fiere, mostre ed eventi per promuovere il loro marchio su nuovi mercati internazionali extra-UE.

Le imprese che partecipano all'evento potranno richiedere direttamente online

(<http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre.kl>) un finanziamento a tasso agevolato delle relative spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e spese per consulenze che potrà coprire fino al 100% delle spese preventivate.

Ogni informazione a riguardo dovrà essere richiesta direttamente ai contatti Simest riportati al seguente link <http://www.simest.it/Contatti/Form-Di-Contatto.kl#/contatti>

Segnaliamo che, nel caso in cui l'azienda intenda utilizzare il finanziamento SIMEST, il pagamento da parte dell'azienda di quanto previsto per la partecipazione all'iniziativa promozionale ICE-Agenzia è comunque dovuto nei tempi e con le modalità previsti dall'ICE-Agenzia e non può in alcun modo essere subordinato all'erogazione del finanziamento suddetto.

Spedizione Campionari e Norme doganali:

1. Per la spedizione del campionario in Corea del Sud è sufficiente provvedere al **Carnet ATA, il metodo che consigliamo ufficialmente.**

I partecipanti dovranno provvedere alla preparazione della documentazione necessaria in Italia (dalla Camera di commercio) e, una volta giunti all'aeroporto di *Incheon*, la dogana coreana controlla molto brevemente il documento Carnet (la dogana è situata prima il controllo passaporti ed è aperta 24 ore).

La stessa procedura è richiesta per il viaggio di ritorno; in questo caso la dogana si trova prima del controllo passaporti, prima dell'accesso al *duty free*. Il sito web dell'aeroporto di *Incheon* <https://www.airport.kr/ap/en/index.do>.

2. Per quanto riguarda la **Temporary Exportation**, il nostro evento rientra tra quelli per cui la legge coreana la consente.

Occorre in tal caso procedere con l'aiuto di un broker e di un *consignee*: quest'ultimo deve essere necessariamente un partner coreano, che deve depositare la somma equivalente ai dazi ed all'ulteriore tassazione prevista (voci specificate a seguire) sui valori totali dei campioni.

In caso di vendite effettuate durante la permanenza in Corea, il partner coreano (*consignee*) deve gestire, insieme al broker, la procedura per il calcolo dei dazi e dell'ulteriore tassazione prevista da pagare alla fine ed alla restituzione della somma anticipata all'espositore.

In entrambi i casi, Carnet ATA e Temporary Exportation, la possibilità di procedere alla **vendita dei campionari** in questo tipo di eventi è una questione spesso affrontata con gli espositori italiani: riteniamo sia **sconsigliabile** dal momento che, in Corea del Sud, l'iter per l'autorizzazione alla modifica eccezionale sia del Carnet ATA (per la vendita in loco) che del Temporary Exportation, da avviare di solito in aeroporto al momento della partenza da Seoul, richiede diversi giorni.

È pertanto **impossibile** completare l'iter durante la permanenza delle aziende italiane in Corea per la manifestazione.

3. *Al fine di facilitare la suddetta procedura prevista per la Temporary Exportation, l'ufficio ICE di Seoul sta verificando la possibilità di assegnare alla location dell'evento (Nuri Ballroom del Fourseason's) lo status di "Custom Bonded Zone". Se confermato, lo spedizioniere individuato Brink's Korea potrebbe ricoprire il ruolo di consignee, occupandosi di tutta la procedura (dichiarazione di Import e Export dopo la vendita dei campioni). Sarà cura dell'ICE confermare appena possibile la possibilità di procedere in tal senso.*

Dazi e Procedure burocratiche:

1. FTA:

L'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio fra Unione Europea e Corea del Sud (1 luglio 2011) ha portato all'eliminazione dei dazi. **Altri tipi di tassazione (Imposta Speciale, IVA ecc.) non sono soggetti all'esenzione.** Affinché il produttore ne possa beneficiare dovrà dotarsi del "Certificato di esportatore autorizzato" che viene rilasciato dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e si applica nei casi in cui il valore della merce esportata sia superiore a 6.000 euro.

L'azienda italiana che esporta merce in Corea del Sud ha **due possibilità** per certificare l'origine preferenziale della merce:

a. Per spedizioni inferiori ai 6.000 euro è sufficiente una dichiarazione su fattura, che può essere predisposta da ogni azienda esportatrice, che rispetti il testo previsto dall'accordo.

“The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ()) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... () preferential origin.”

b. Per spedizioni con importo superiore ai 6.000 euro è necessario ottenere lo status di **“esportatore autorizzato”** a fare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura, bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da garantirne l'identificazione.

Naturalmente, anche senza questa specifica autorizzazione, è possibile esportare in Corea del Sud, ma l'importatore non può beneficiare di alcuna riduzione sui tributi. Il dazio applicato in questo caso sarà dell'**8%**.

I due requisiti necessari per ottenere lo status di **ESPORTATORE AUTORIZZATO** sono:

a. Effettuazione di frequenti esportazioni

L'Agenzia delle Dogane richiede che l'operatore effettui, con una certa regolarità, esportazioni verso il paese extracomunitario: è sufficiente in tal senso una **verifica delle fatture attive emesse** verso la destinazione per la quale è richiesto lo status e **delle dichiarazioni doganali ad esse associate**.

b. Offrire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

L'operatore deve garantire all'autorità doganale di essere a **conoscenza della normativa** relativa all'origine preferenziale e di **applicarla correttamente** ai propri prodotti oggetto di esportazione. Pertanto l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare.

Documentazione da presentare in sede di verifica al funzionario verificatore:

- Registro delle fatture emesse del 2018;
- Registro degli acquisti anno 2018;
- Fatture di vendita anno 2018 verso il Paese terzo oggetto dell'autorizzazione;
- Bollette doganali di esportazione e documentazione ad esse collegate;
- Contabili di incasso;
- Fatture di acquisto anno 2018 dei fornitori della ditta in riferimento alla merce che viene commercializzata;
- Dichiarazioni di origine a lungo termine sottoscritte dai fornitori della ditta istante;
- Ordini e conferme di ordini da parte dei clienti terzi.

La durata complessiva del procedimento è di circa **60 giorni**.

Il **trattamento preferenziale** concesso all'importazione in Corea del Sud di tutti i prodotti di gioielleria di origine preferenziale comunitaria è pari allo 0%, ovvero l'esenzione dal dazio doganale sudcoreano.

Fonte: Commissione EU <http://madb.europa.eu>

Per qualsiasi ulteriore informazione eventualmente necessaria riguardo al certificato di esportatore autorizzato si chiede cortesia di contattare l'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

2. DAZI ED ULTERIORE TASSAZIONE PREVISTA:

Per gli oggetti per un valore CIF unitario inferiore ai 5.000.000 won (ca. 4.000 euro) grava solo l'IVA del 10%. Vale sia per le montature che per i prodotti finiti.

Per gli oggetti per un valore CIF unitario superiore ai 5.000.000 won (ca. 4.000 euro) gravano le seguenti tasse speciali:

Individual Consumption Tax del 20%, Education Tax: 30% della Individual Consumption Tax e 10% dell'IVA (l'Education Tax grava solo sull'Individual Consumption Tax).

Per gli oggetti soggetti a Individual Consumption Tax, le tasse vengono applicate con le seguenti modalità:

- Dazio: 0% del valore CIF (per gli esportatori autorizzati)
- Imposta speciale (Individual Consumption Tax): $(\text{CIF} + \text{Dazio}) - 5.000.000 \text{ won}$ (pari a 4.000 euro ca.) X Individual Consumption Tax Rate
- Education Tax: 30% della Individual Consumption Tax
- La percentuale di IVA (10%) viene pertanto applicata all'importo risultante da: $(\text{Valore CIF} + \text{Dazio} + \text{Individual Consumption Tax} + \text{Education Tax}) \times \text{percentuale IVA (10\%)}$

Esempio:

Un articolo con prezzo CIF del valore 5.500.000 won: ----- (a)

Dazi: 0% (per gli esportatori autorizzati) = 0 won ----- (b)

(Individual consumption tax: $(5.500.000 \text{ won (valore CIF} + \text{Dazio}) - 5.000.000 \text{ won}) \times 20\%$
= 100.000 won (c)

Education Tax: $100.000 \text{ won} \times 30\% = 30.000 \text{ won}$ ----- (d)

IVA = $5.630.000 \text{ won (a+b+c+d)} \times 10\% = 563.000 \text{ won}$ -----(e)

Dazio totale: (b)+(c)+(d)+(e)= 693.000 won